

Allegato A

**DIRETTIVA EMANATA DI CONCERTO TRA LE REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E DIRIGENZA SANITARIA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL 11. 158/2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 189/2012 E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

**PREMESSA**

Il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), all'art. 10 Principi per l'esercizio delle competenze regionali stabilisce che:

- le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
  - a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
  - b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso: la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

L'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, detta regole, nell'ambito della disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

Gli incarichi di struttura complessa cui fa riferimento l'articolo 15 del d.lgs. 502/1992 (La disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) sono esclusivamente quelli del ruolo sanitario.

La disposizione legislativa nazionale attualmente vigente prevede l'attribuzione diretta alle Regioni della potestà di disciplinare criteri e procedure per la gestione del processo selettivo finalizzato al conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, da ciò derivando l'implicita disapplicazione del D.P.R. n. 484/1997 per le parti corrispondenti.

I principi cui le Regioni sono tenute a conformarsi sono i seguenti:

- la selezione venga effettuata da una commissione composta dal Direttore Sanitario dell'azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio

## Allegato A

- sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda;
- la commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente più anziano;
  - la declinazione di una procedura selettiva, maggiormente strutturata rispetto alla precedente, in base alla quale la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente e presenta al direttore generale una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, all'esito di un'analisi comparativa riguardante i curricula ed i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio;
  - il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna presentata dalla commissione; al direttore generale è attribuita la possibilità di discostarsi dalla graduazione, nominando uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, salvo l'obbligo di una motivazione analitica;
  - la facoltà per l'azienda sanitaria interessata di stabilire, in via preventiva, per il caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico, che ricadano nei due anni successivi il conferimento dell'incarico, la sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale;
  - l'introduzione di obblighi di trasparenza, che impongono la pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna azienda delle fasi più significative del processo, ivi comprese quelle finali decisionali da parte del Direttore Generale, a maggior ragione nel caso in cui la scelta venga condotta in un ordine diverso rispetto a quello scaturito dall'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.

Si ricorda, altresì, che il precitato art. 15 del D.Lvo 502/1992 e s.m.i. prevede quanto segue:

- al comma 7-ter la conferma dell'incarico di Direttore di struttura complessa, dopo un periodo di prova di sei mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di prova è prorogabile di altri sei mesi. Sono richiamati a tale fine gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs.502/1992, come modificati dallo stesso d.l. 158/2012.
- al comma 7-quinquies è previsto il divieto dell'utilizzazione di contratti a tempo determinata, di cui all'articolo 15 septies del d.lgs.502/1992, per il conferimento dell'incarico di struttura complessa.

Il novellato art. 15 del D. L.vo n. 502/1992 e s.m.i. ha confermato la vigenza del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale” – limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione e le modalità di determinazione degli stessi, e dei Decreti Ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti e affini.

Il già citato art. 15 del D. L.vo n. 502/1992 individua le modalità di composizione della Commissione avendo come riferimento esclusivo le aziende sanitarie e, al fine della formazione dell'elenco nazionale, prevede che lo stesso sia costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.

Nulla è, invece, previsto in merito al conferimento degli incarichi di struttura complessa nell'ambito degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nei confronti dei quali non può darsi diretta applicazione della lett. a) dell'art. 15, comma 7 bis, del D. Lvo 502/1992, visto che a livello regionale non sono mai stati inseriti negli appositi elenchi dei direttori delle strutture complesse quelli in servizio presso gli Istituti, perché non appartenenti ai ruoli nominativi regionali dei dirigenti del SSN.

Inoltre la preclusione alla predisposizione di un elenco nazionale è, attualmente, costituita dalla mancanza di una definizione omogenea delle discipline oggetto di incarico delle strutture complesse degli Istituti

## Allegato A

Zooprofilattici Sperimentali, come specificato nella Nota Prot. n. 3325- P-26/05/2014 del Dipartimento della Sanità Pubblica

Veterinaria della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute del Ministero della Salute avente per oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle strutture complesse degli Istituti zooprofilattici sperimentali” di trasmissione della comunicazione Prot. n. 0001641-P-19/03/2014 dello stesso Dipartimento con allegata la nota Prot. 2095-P-09/04/2014 dell’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero.

L'efficacia della selezione finalizzata al conferimento degli incarichi di struttura complessa impone chiaramente una assoluta attinenza delle competenze dei soggetti che andranno a comporre la commissione di selezione con quelle della professionalità da selezionare.

Dalle sopra citate disposizioni di legge risulta evidente che spetta alle Regioni e, nella fattispecie, da intendersi di concerto tra le Regioni Lombardia e Emilia Romagna, il compito di disciplinare criteri e procedure per il conferimento di incarichi di struttura complessa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e della Emilia Romagna.

### **Tutto quanto premesso e considerato**

Sulla base del combinato disposto dell'articolo 10 del d.lgs. 106/2012 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha novellato l'articolo 15 del d.lgs. 502/1992, alla luce dei pareri del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali e dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute rispettivamente in data 19.03.2014, prot. n. 0001641 e in data 09.04.2014, prot. n. 0002095, si definiscono le presenti linee guida per la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Si intende così garantire una applicazione uniforme ed omogenea delle norme in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fornendo indicazioni operative che contemperino le prerogative di discrezionalità assegnate al Direttore Generale dell'Istituto con le esigenze di trasparenza e di adeguata motivazione per le nomine relative agli incarichi di struttura complessa.

Nelle more della predisposizione dell'elenco unico nazionale previsto al punto a) del comma 7-bis del novellato art. 15 del D.L.vo 502/1992, al fine di far fronte ad esigenze indifferibili adeguatamente motivate, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è autorizzato ad avvalersi di elenchi provvisori di propria realizzazione nel rispetto delle presenti linee guida.

### **ART. 1 — OGGETTO E FINALITÀ**

La presente direttiva disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa da conferire alla dirigenza medico-veterinaria e alla dirigenza sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (di seguito denominato "Istituto"), tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 10 del D. L.vo 106/2012, dall'art. 15, commi 7 e 7 bis e da quanto disposto dai successivi commi da 7 ter a 7 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Gli incarichi di cui trattasi sono conferiti nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e del numero delle strutture complesse previste dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e la dotazione organica, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale dell'istituto medesimo e tenuto conto delle norme in materia stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

### **ART. 2 – FONTI E NORME**

## Allegato A

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, le attuali fonti specifiche di riferimento risultano essere le seguenti:

a) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e s.m.i.) "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421":

Art. 15 – Disciplina della Dirigenza Medica e delle Professioni Sanitarie.

b) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione e le modalità di determinazione degli stessi, contenute nei seguenti articoli:

- art. 4 "Discipline";
- art. 5 "Requisiti", ad eccezione del comma 3;
- art. 10 "Anzianità di servizio";
- art. 11 "Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche";
- art. 12 "Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari";
- art. 13 "Servizio prestato all'estero";
- art. 15 "Disposizioni finali e transitorie", ad eccezione dei commi 4 e 5.

c) Decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti ed affini.

d) Circolare del Ministero della Sanità 27 aprile 1998 n. DPS-IV/9/11/749 relativa a: "Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484."

e) Nota Prot. n. 3325- P-26/05/2014 del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute del Ministero della Salute avente per oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle strutture complesse degli Istituti zooprofilattici sperimentali" di trasmissione della comunicazione prot. n. 0001641-P-19/03/2014 dello stesso Dipartimento con allegata la nota Prot. 2095-P-09/04/2014 dell'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero;

f) D. L.VO 28 giugno 2012, n. 106 - Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

g) Eventuali specifiche norme regionali.

L'elenco si intende integrato da norme ed accordi nazionali e regionali che interverranno successivamente.

### **ART. 3 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO**

Il Direttore Generale definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:

- a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche;
- b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.

Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto di insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva.

La descrizione sintetica di entrambi i profili deve essere sempre riportata nell'avviso pubblico di indizione della selezione corrispondente.

La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione aziendale nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.

## Allegato A

L'individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.

È opportuno infatti considerare che le procedure ed i criteri per il conferimento di tali incarichi influiscono in modo decisivo sull'organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l'attribuzione delle relative responsabilità. La questione si configura particolarmente delicata per quanto riguarda gli incarichi di struttura complessa, per i quali risulta fondamentale coniugare le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri del SSR.

#### **ART. 4 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

L'Istituto, individuato il fabbisogno, emette apposito Avviso Pubblico per la copertura della posizione di Direzione della Struttura Complessa, da pubblicarsi:

- a) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) in forma integrale sul Bollettino Ufficiale delle Regioni;
- c) sul sito web dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna tutta la durata della procedura.

##### **4.1. Contenuto dell'avviso pubblico**

L'avviso dovrà contenere informazioni in ordine:

1. alla descrizione del fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo ed oggettivo) richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso, secondo le modalità di cui all'art. 3;
2. ai requisiti di ammissione come indicati dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997;
3. agli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
  - a) curriculum;
  - b) colloquio;
 ivi compresi:
  - i tetti massimi di punteggio di ciascuna macro area;
  - la condizione di preferenza relativa all'opzione per il rapporto esclusivo;
  - l'individuazione di una scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, relativi alle prime due macroaree curriculum e colloquio;
  - l'individuazione di una soglia minima di punteggio, che deve essere pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascuna macro area, al fine della formulazione della terna di idonei.
4. alla forma ed ai contenuti del curriculum professionale;
5. alle modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell'incarico;
6. alle modalità di consegna delle domande;
7. alla scadenza dei termini per la consegna delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
8. alla data di effettuazione delle operazioni di sorteggio preordinate alla costituzione della Commissione Esaminatrice;
9. al termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
10. all'obbligo, entro un anno dall'inizio dell'incarico, di acquisire l'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15 del D. Lgs. 502/1992;
11. alla possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l'incarico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l'incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Dovranno inoltre essere indicate le modalità di pubblicazione successiva dei curricula in ottemperanza all'obbligo di trasparenza introdotto da più disposizioni legislative in materia, nel rispetto delle indicazioni

## Allegato A

contenute nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, n. 88 del 02.03.2011 relativa a: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

### 4.2. Termini di conclusione della procedura

Nell’Avviso Pubblico, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso - in analogia a quanto già previsto nell’ambito della normativa concorsuale del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai rispettivi articoli 10 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 – dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura, da individuarsi in mesi sei e da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

È possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza, tra cui è annoverabile la numerosità delle domande pervenute, dandone comunicazione agli interessati.

La procedura s’intende conclusa con l’atto formale adottato dal Direttore Generale che dia conto degli esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

### 4.3. Valutazione dei requisiti di ammissione dei candidati

Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura degli uffici competenti e disposta con Decreto del Direttore Generale, nel rigoroso rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nell’avviso di selezione.

L’esclusione va notificata

## ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

### 5.1. Gestione della fase transitoria di nomina della commissione in carenza dell’elenco unico nazionale

Secondo quanto disposto dal novellato art. 15, del d.lgs. n. 502/1992 (così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 158/2012) “.....La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN”.

L’inapplicabilità agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di quanto previsto dalla lett. a) dell’art. 15, comma 7 bis, del D. Lvo 502/1992, deriva:

- a livello regionale in quanto non sono mai stati inseriti negli appositi elenchi dei direttori delle strutture complesse quelli degli Istituti perché non appartenenti ai ruoli nominativi regionali dei dirigenti del SSN;
- dalla mancanza di una definizione omogenea delle discipline oggetto di incarico delle strutture complesse degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che preclude alla predisposizione di un elenco nazionale.

Per quanto sopra, nelle more della predisposizione dell’elenco unico nazionale, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, è autorizzato ad avvalersi di elenchi provvisori di propria realizzazione, predisposti di volta in volta richiedendo i nominativi di direttori di Struttura Complessa con incarico afferente/ analogo a quello da conferire, in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Nella richiesta è indicata la descrizione del fabbisogno da ricoprire.

L’elenco così predisposto deve contenere almeno i seguenti campi:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- Regione/i e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di appartenenza;

## Allegato A

- struttura complessa presso cui è svolto l'incarico e relativa data di scadenza;
- sintetica descrizione dell'attività della struttura.

Nell'ipotesi in cui l'elenco così formato contenga un limitato numero di Dirigenti, non inferiore comunque a n. 7, tra i quali effettuare il sorteggio, la specifica situazione va evidenziata e adeguatamente motivata nell'atto di costituzione dell'elenco nominativo di cui trattasi.

### 5.2 Operazioni di sorteggio

Della data di effettuazione delle operazioni di sorteggio è fornita informazione nell'Avviso Pubblico di indizione della procedura.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.

La Commissione di Sorteggio è composta da tre dipendenti dell'Istituto, individuati tra i dirigenti amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Le operazioni di sorteggio vanno comunque condotte nel rispetto delle modalità disciplinate nell'ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, precisando che qualora fossero sorteggiati tre nominativi di direttori di struttura complessa in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, si procede nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione direttore di struttura complessa in servizio presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

La stessa modalità deve essere applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

A seguito delle operazioni di sorteggio, l'Istituto provvede all'accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l'imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art.35-bis, comma 1 lettera a), del d.lgs. n.165/2001 (così come introdotto dall'art.1, comma 46, della Legge n.190/2012).

All'atto dell'accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Istituto redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.

Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall'art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

La nomina della Commissione è pubblicata sul sito internet dell'Istituto, come da vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore Generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali esperti in servizio presso l'Istituto il segretario della Commissione di Valutazione.

### 5.3. Presidente

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.

Allegato A

#### **5.4. Ruolo del Direttore Sanitario**

Il Direttore Sanitario dell'Istituto, così come previsto dal novellato art. 15, comma 7-bis punto a) del d.lgs. n. 502/1992, è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale all'atto dell'individuazione del fabbisogno così come previsto dall'art. 3, vigilando affinché i criteri e le scelte espressi dalla Commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali.

Nel caso in cui ricorresse una situazione di conflitto d'interessi, ovvero al fine di consentire anche al Direttore Sanitario di partecipare ad una delle selezioni dell'Istituto stesso, quale sostituto sarà individuato il Direttore Sanitario di altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

#### **5.5. Modalità procedurali di espletamento del colloquio**

I candidati sono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata E/R o altre modalità conformi alle norme vigenti anche in materia di trasmissione telematica, che verranno previamente indicate nell'avviso di cui all'art.4.

Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico,

#### **5.6. Criteri e modalità di valutazione dei candidati**

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7- bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite "... analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio".

La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio. In esito al processo di valutazione, ad ogni candidato è attribuito un punteggio.

Con riferimento al colloquio ed al curriculum professionale l'Istituto potrà operare utilizzando, per analogia, i criteri di cui all'art. 8 del DPR 484/1997 come riferimento.

Ferme restando le macro aree di cui al già citato art. 8 del DPR 484/1997, che devono sempre costituire oggetto di valutazione, l'Istituto – tenuto conto del fabbisogno oggetto di selezione e sulla base delle indicazioni del Collegio di Direzione – può prevedere l'inserimento di un ulteriore ambito di valutazione da parte della Commissione, relativa all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

In questo caso, tale macro area deve essere riportata nel bando, con il relativo punteggio massimo attribuibile e la soglia minima utile all'inserimento nella terna degli idonei.

La Commissione, sulla base dell'opzione espressa dal candidato, attribuisce di conseguenza un punteggio, che concorre alla formulazione del punteggio complessivo.

Restano comunque ferme le condizioni contrattuali derivanti dall'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo e le prerogative del Direttore Generale nella scelta finale dei candidati di cui all'art. 6.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturito da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.

Dalle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige l'apposito verbale delle operazioni condotte e la relazione sintetica, e trasmesse formalmente al Direttore Generale, unitamente all'elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

#### **5.6. Chiusura delle operazioni di valutazione**

In esito al processo di valutazione, condotto nel rigoroso rispetto del fabbisogno declinato dall'Istituto con particolare riferimento al profilo soggettivo, ad ogni candidato è attribuito un punteggio.

Completata la valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige il verbale delle operazioni condotte e la relazione sintetica da pubblicare sul sito internet aziendale (ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis punto



## Allegato A

d), trasmettendoli formalmente al Direttore Generale, unitamente alla terna dei candidati idonei. La terna degli idonei viene composta dai candidati che hanno raggiunto o superato le soglie minime di punteggio indicate nell'avviso ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

### **ART. 6. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET**

Sulla base del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna di idonei, predisposta dalla Commissione.

Nel caso in cui il Direttore intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta deve essere congruamente motivata.

Prima della nomina del candidato prescelto, l'Istituto pubblica sul proprio sito internet:

- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione, così come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione ai fini delle operazioni di valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l'elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

L'atto di attribuzione dell'incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet delle informazioni sopra indicate ed è anch'esso successivamente pubblicato con le medesime modalità.

### **ART. 7 IL CONTRATTO INDIVIDUALE**

Il Direttore Generale provvede alla stipulazione di un contratto in cui siano contenuti:

- a) denominazione e tipologia dell'incarico attribuito;
- b) obiettivi generali da conseguire, relativamente all'organizzazione ed alla gestione dell'attività della struttura (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari; ...);
- c) periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai sensi del novellato art. 15, comma 7-ter, del d.lgs. n. 502/1992;
- b) durata dell'incarico (data inizio e data di scadenza);
- c) opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
- d) possibilità di rinnovo;
- e) modalità di effettuazione delle verifiche;
- f) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
- g) retribuzioni di posizione connessa all'incarico (indicazione del valore economico);
- h) cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell'incarico;
- j) obbligo frequenza al corso manageriale ex art.15 D.P.R.n.484/1997, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale, con la precisazione che la mancata partecipazione e il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

Il contratto individuale oltre ai contenuti obbligatori sopra indicati, potrà contenere anche clausole non obbligatorie, ma previste dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, che le parti ritengono opportuno introdurre in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e delle eventuali esigenze individuali.

### **ART. 8 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA**

Le presenti linee di indirizzo si applicano alle procedure di attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa a personale dirigente sanitario (area medica e veterinaria e ruolo sanitario) nell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Le disposizioni contenute nella presente Direttiva non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento per i quali operano le disposizioni specifiche contenute nel d.lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Allegato A

In ottemperanza al novellato art. 15, comma 7-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa è fatto divieto di utilizzazione di contratti a tempo determinato di cui all'art. 15-septies dello stesso d.lgs. n. 502/1992.